



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Presidente Delegata

Ricorso R.G. V.G. n. 8925 \2019

La Presidente delegata, sul ricorso proposto ex art. 814 cpc in data 24/06/2019 dai ricorrenti Avv. [REDACTED], Dott. [REDACTED] e Avv. [REDACTED], dato atto che nel presente procedimento si sono costituiti i resistenti sig.ra [REDACTED], [REDACTED], Dott. [REDACTED] e [REDACTED]; dato atto che nell'udienza fissata per la discussione del ricorso i ricorrenti hanno depositato memoria di replica in relazione alla costituzione delle controparti e, pertanto, i resistenti sono stati autorizzati a depositare memorie in contro-replica; a scioglimento della riserva assunta nella successiva udienza del 31.10.2019 osserva quanto segue.

I- I ricorrenti chiedono al Presidente del Tribunale la liquidazione del compenso per l'attività svolta come componenti del Collegio Arbitrale nel procedimento arbitrale concluso con la pronuncia del Lodo sottoscritto nelle date del 15 e 16 aprile 2019, nella misura di € 100.000,00 stabilita nel Lodo o in quell'altra maggiore o minore meglio ritenuta, anche in via equitativa, attribuendone a ciascun Arbitro la quota di rispettiva spettanza, come segue: 40% al Presidente avv. [REDACTED], 30% a ciascuno degli altri due Arbitri, avv. [REDACTED] e dr. [REDACTED] (commercialista).

Il procedimento arbitrale è stato promosso, in forza della clausola compromissoria contenuta nel contratto di associazione in partecipazione del 27.12.2006, sia da [REDACTED] contro [REDACTED] del dott. [REDACTED] e C. ora [REDACTED] e dr. [REDACTED] e nei confronti di [REDACTED] e



██████████, sia da ██████████ contro ██████████
██████████ e dr. ██████████ e nei confronti di ██████████.

Nel Lodo il Collegio Arbitrale aveva accertato e dichiarato che a ██████████
deve essere corrisposta da ██████████ la somma di € 58.523,00 e
che a ██████████ dev'essere corrisposta dalla medesima Associante la
somma di € 654.763,00; per l'effetto, ha condannato ██████████
in solido con il Dott. ██████████, socio accomandatario illimitatamente
responsabile della ██████████ del Dott. ██████████ e C., a
pagare a ██████████ l'importo di € 58.523,00 e a ██████████ l'importo
di € 654.763,00, oltre gli interessi legali.

Col lodo sottoscritto il 15 e 16 aprile 2019 il Collegio ha liquidato il compenso agli
Arbitri nell'importo complessivo di € 100.000,00 al lordo degli acconti richiesti,
oltre accessori, ponendolo nella misura del 50% a carico delle attrici ██████████
e ██████████ e del 50% a carico dei convenuti ██████████ e Dott. ██████████ "fermo in
ogni caso il vincolo della solidarietà fra tutte le parti".

In accoglimento dell'istanza della sig.ra ██████████ di correzione d'errore di
calcolo, il Collegio arbitrale con ordinanza del 16 maggio 2019 ha rettificato la
pronuncia, indicando in dispositivo gli importi corretti dovuti alle attrici: in favore
della sig.ra ██████████ la somma di € 101.606,00, in favore di ██████████ la
somma di € 755.290,00. Il Collegio ha confermato la liquidazione del compenso
spettante agli Arbitri nel predetto importo di € 100.000,00.

Nel presente procedimento i ricorrenti hanno ribadito di avere calcolato il
compenso di € 100.000,00 in conformità ai seguenti parametri:

- valore della causa pari a complessivi € 856.896,00 (come rettificato), oltre
interessi.
- scaglione tariffario applicabile compreso fra € 520.000 ed € 1.000.000, con
previsione del compenso massimo per ciascun arbitro pari all'importo di €
37.908,00, per complessivi 113.724,00.



I ricorrenti hanno dedotto di avere liquidato il compenso nell'importo ritenuto congruo rispetto al valore della causa, all'attività svolta, alla natura e complessità delle questioni trattate, evidenziando che l'importo è comunque "sensibilmente" inferiore al massimo tariffario spettante a ciascun componente del Collegio in base alla tariffa per gli Avvocati che svolgono la funzione di Arbitri, a norma dell'art. 10 del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37 dell'8 marzo 2018.

I ricorrenti hanno allegato che il riferimento alle tariffe professionali degli Avvocati, pur in presenza di un dottore commercialista nel Collegio, è giustificato dalla composizione del Collegio, in cui due membri su tre sono avvocati, dall'inesistenza di una tariffa professionale dei Commercialisti riguardante la loro funzione di Arbitro e, in ogni caso, dall'opportunità di applicare in via analogica la tariffa degli Avvocati.

I ricorrenti hanno affermato che la presenza di un commercialista nel Collegio aveva ovviato alla necessità di nominare un CTU cui affidare l'incarico di quantificare l'ammontare degli utili spettanti agli associati, con risparmio delle spese di CTU per le parti del procedimento arbitrale.

II- Le parti resistenti contestano la congruità del compenso richiesto dai ricorrenti, deducendo in sintesi:

- il valore indeterminato dell'arbitrato, in quanto avente ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento di [REDACTED] a rendere il conto dell'attività d'impresa per gli anni 2015-2017, l'accertamento dell'entità degli utili per tali esercizi sociali, la conseguente condanna a corrispondere le somme ritenute dovute dal Collegio;

- in subordine, in forza dell'art. 5 DM n. 55\2014 il valore della controversia va determinato a norma del codice di procedura civile e in base alla somma attribuita alla parte vincitrice (piuttosto che in base alla domanda); non è applicabile l'art. 11 cpc, perché non si tratta di un'unica domanda riguardante la medesima



obbligazione, ma di due domande distinte (di [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED]), formulate in procedimenti separati successivamente riuniti;

- le tariffe per i procedimenti arbitrali sono state ridotte a norma dell'art. 1, comma 5 e 5-bis, del decreto -legge 12 settembre 2014, n. 132, e di cui al D.M. 61/2016;

- l'adeguatezza del compenso dev'essere valutata, tenendo conto dell'attività esercitata da ciascuno degli arbitri nell'ambito del Collegio: quanto agli Avvocati relativamente alla decisione sull'*an debeatur*, quanto al Commercialista limitatamente al *quantum debeatur*,

- nel lodo oggetto del presente procedimento si dà amplissimo risalto al precedente lodo, sottoscritto nel giugno del 2016 da altro Collegio all'esito di un primo giudizio instaurato solo da [REDACTED], avente le stesse parti e lo stesso oggetto, ossia il riconoscimento all'associata degli utili prodotti dall'impresa associante nel periodo 2006/2015; la perfetta corrispondenza fra le due decisioni arbitrali, sia per le questioni di merito affrontate, sia nelle analisi contabili, esclude la particolare complessità dell'attività svolta dal Collegio arbitrale;

- a fronte delle distinte azioni, la solidarietà nell'obbligazione di pagamento del compenso al Collegio arbitrale dovrebbe ritenersi limitata all'interno di ciascun procedimento arbitrale.

Le parti resistenti hanno formulato al Presidente del Tribunale le seguenti conclusioni:

[REDACTED] respingere l'istanza dei ricorrenti di liquidazione dei compensi loro spettanti nella misura stabilita nel lodo del 15/16-04-2019; accertare la misura del compenso dovuto agli arbitri alla luce dei criteri indicati in narrativa, e comunque in misura non superiore ai valori medi di Tariffa; laddove si riconoscesse al presente procedimento natura non contenziosa, statuire il non luogo a provvedere sulle spese legali; laddove si riconoscesse la natura contenziosa del presente procedimento, condannare i ricorrenti alla refusione delle spese di lite o, in subordine, disporre la compensazione;



dr. [REDACTED]: respingere l'istanza dei ricorrenti volta ad ottenere il riconoscimento dei compensi per lo svolgimento delle funzioni di arbitro nel procedimento in oggetto nell'importo di € 100.000,00 oltre accessori statuito nel lodo del 15/16 aprile 2019; accertare e dichiarare la misura del compenso dovuto ai ricorrenti nella minore misura dovuta in forza delle argomentazioni dedotte in narrativa, e comunque in misura non superiore alle tariffe medie; condannare i ricorrenti alla refusione delle spese legali o, in subordine, pronunziarne la integrale compensazione;

[REDACTED]: liquidare il compenso degli arbitri a carico di [REDACTED] in misura inferiore a quella stabilita nel lodo, considerando quale valore della causa euro 101.606,00 e prevedendo la solidarietà solo tra [REDACTED] e [REDACTED];

[REDACTED] si rimette alla decisione che verrà assunta, all'esito dell'eventuale contenzioso, dal Presidente Delegato, in merito alla richiesta del collegio arbitrale, senza richiesta di refusione di spese e compensi del presente procedimento e parimenti con rigetto di eventuali domande di condanna al pagamento delle stesse da parte dell'esponente.

III- Ciò premesso, si osserva che tutte le parti resistenti hanno contestato la congruità del compenso liquidato nel lodo in favore degli Arbitri nell'importo complessivo di € 100.000,00 al lordo degli acconti, oltre accessori. [REDACTED] ha contestato anche il vincolo di solidarietà passiva fra tutte le parti affermato nel lodo, sostenendo si debba procedere a distinte liquidazioni dei compensi per ognuna delle due cause riunite.

1)- Sul criterio di liquidazione del compenso agli Arbitri si rileva che si tratta di Collegio arbitrale a composizione mista, formato da due Avvocati ed un dottore Commercialista.

Per giurisprudenza costante della Cassazione in tema di arbitrato, a partire dall'1 aprile 1995 l'onorario spettante agli arbitri, che siano anche avvocati, dev'essere liquidato in base alla tariffa professionale, senza possibilità per il presidente del Tribunale, che procede alla sua liquidazione, di fare ricorso a criteri equitativi; tuttavia le disposizioni dei Decreti Ministeriali *pro tempore* vigenti sui compensi per gli avvocati è vincolante solo nei confronti dei soggetti iscritti al relativo albo e,



quindi, non può trovare applicazione con riguardo ai collegi arbitrali a composizione mista, nei quali gli avvocati non rappresentino la totalità del collegio, rimanendo, in siffatta ipotesi, applicabile il disposto dell'art. 814, secondo comma, cod. proc. civ., in base al quale il presidente del tribunale, non vincolato ad alcun parametro normativo nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali "in subiecta materia", è libero di scegliere, secondo il suo prudente apprezzamento, i criteri equitativi di valutazione che ritenga più adeguati all'oggetto ed al valore della controversia, nonché alla natura ed all'importanza dei compiti attribuiti agli arbitri, anche attraverso il ricorso, ma solo come utile parametro di riferimento, alle tariffe di alcune categorie professionali (Cfr. ad es. Cass. n. 11128/2006; Cass. n. 7764/2004).

In fattispecie analoga a quella in esame (Collegio arbitrale composto da due avvocati ed un dottore commercialista) la Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 25045/2016 ha confermato che- nel liquidare il compenso ex art. 814 cpc nel caso di Collegio arbitrale a composizione mista- il Presidente del Tribunale può far ricorso ad un criterio equitativo basato sul riferimento alle tabelle del decreto ministeriale relativo al compenso per l'attività stragiudiziale di arbitro svolta da un avvocato.

In effetti nel caso in esame si ritiene equo liquidare il compenso per gli Arbitri ricorrenti, ex art. 814- II comma cpc, in base ai criteri desumibili dalle disposizioni del DM n. 55\2014 riguardo al compenso per l'attività di arbitro svolta da un avvocato, considerato che nel lodo il Collegio arbitrale ha esaminato, fra l'altro, questioni giuridiche tipiche della competenza professionale di un avvocato (qualificazione giuridica del contratto oggetto di causa, ambito del giudicato formatosi sul precedente lodo del 2016).

La Tabella n. 26 dei Parametri forensi, richiamata dall'art. 10 D.M. n. 55\2014 per i procedimenti arbitrali, prevede i compensi a seconda del valore della controversia.



Secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 25045/2016 sopra citata), quando il compenso per gli Arbitri di un Collegio a composizione mista viene liquidato ex art. 814 cpc, utilizzando in via equitativa i parametri del DM *pro tempore* vigente per il compenso degli Avvocati, anche il valore della controversia dev'essere determinato alla stregua dei criteri generali previsti da tale DM per la liquidazione del compenso, non essendo invece applicabili le norme del codice di procedura civile sul valore della causa, atteso che le tabelle di liquidazione sono strettamente collegate ai criteri generali di liquidazione dalle stesse previste, onde non è possibile applicare in via equitativa le une prescindendo dagli altri.

Sulla base di questi principi le Sezioni Unite hanno dedotto che, nell'ipotesi in cui la determinazione del compenso agli arbitri avvenga in via equitativa utilizzando i parametri di cui al d.m. n. 127 del 2004 (applicabile "ratione temporis"), anche il valore della controversia deve essere determinato alla stregua dei criteri generali previsti dall'art. 6, I comma del d.m. citato, e cioè sulla base non di quanto richiesto dalla parte vincitrice, ma di quanto liquidatole con la decisione.

Anche il DM n. 55\2014 sulla determinazione del valore della controversia, all'art. 5, I comma, dispone che nei giudizi per pagamento di somme si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

Nel lodo, come rettificato a seguito della correzione dell'errore di calcolo, il Collegio ha liquidato in favore della sig.ra [REDACTED] la somma di € 101.606,00 e in favore di [REDACTED] la somma di € 755.290,00, oltre interessi.

Il valore complessivo della controversia ai fini della liquidazione del compenso agli Arbitri ex art. 5 DM n. 55\2014-Tabella n. 26 dev'essere commisurato all'importo totale di € 856.896,00, essendo irrilevante il fatto che il procedimento arbitrale sia stato originato da domande proposte separatamente da [REDACTED] e da [REDACTED] in quanto le due procedure sono state subito riunite col consenso delle parti (udienza del 18.6.2018).



A norma dell'art. 10 DM n. 55\2018, come modificato dall'art. 2 DM n. 37\2018, a ciascun arbitro e' di regola dovuto il compenso previsto sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata, n. 26.

In base all'art. 6 DM n. 55\2014 sulla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00, per lo scaglione da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 il compenso si calcola, tenendo conto dell'importo di € 16.200,00 previsto per le controversie di valore compreso fra € 260.000,01 e 520.000,00 con possibilità, di regola, dell'incremento "fino al 30 per cento in piu' dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00". Analogo parametro è previsto dall'art. 22 per attività stragiudiziale.

Di conseguenza secondo i predetti parametri il compenso massimo per ciascun arbitro a norma dell'art. 10 è "di regola" pari ad € 21.060,00 e, dunque, complessivi Euro 63.180,00 per i componenti del Collegio Arbitrale, come correttamente calcolato in subordine dal procuratore di [REDACTED].

I ricorrenti chiedono la liquidazione del compenso, indicando invece come importo massimo per ciascun arbitro il compenso di € 37.908,00 e, quindi, complessivi € 113.724,00 per i componenti del Collegio arbitrale. Tale importo è il risultato di un ulteriore incremento del 80% calcolato sul predetto compenso massimo, forse desunto dai ricorrenti dall'art. 4, I comma DM n. 55\2014.

Nel caso in esame non ricorrono, tuttavia, i presupposti per un incremento del compenso "di regola" spettante all'Arbitro ex art. 10, considerato che dal lodo non si desume l'esame di questioni, in fatto o in diritto, implicanti un "eccezionale" impegno professionale degli Arbitri.

Ciò posto, per la liquidazione del compenso va considerato che- contrariamente a quanto eccepito dai resistenti dr. [REDACTED] e [REDACTED]- dalla lettura del lodo del 2019 e del lodo del 2016, si desume la complessità delle questioni



autonomamente esaminate dal Collegio arbitrale nel lodo del 2019, il cui oggetto non è sovrapponibile a quello definito col precedente lodo del 2016.

Il compenso si liquida, pertanto, nella somma complessiva di € 60.000,00 per i componenti del Collegio Arbitrale, tenuto conto dell'entità delle questioni affrontate nel lodo e della pregevole motivazione della decisione, del numero delle udienze di trattazione (quattro, esclusa quella per la correzione dell'errore di calcolo), della pluralità di parti con conseguente molteplicità di atti difensivi e produzioni documentali.

2)- Si deve escludere, infine, la riduzione del compenso del 30% a norma dell'art. 3, comma 1, DM n. 61\2016, secondo il quale “I parametri relativi ai compensi in favore degli arbitri, previsti dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014, sono ridotti del trenta per cento”.

Col predetto Decreto ministeriale è stato emanato il Regolamento recante disposizioni per la riduzione dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, nonché disposizioni sui criteri per l'assegnazione degli arbitrati, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

L'art. 1 DM n. 61\2016 dispone: “1. Il presente regolamento disciplina la riduzione dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, nonché i criteri per l'assegnazione degli arbitrati nei casi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162”.

L'art. 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162- sulle misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile- riguarda la procedura di “trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria”. Il comma 5 così



dispone: “Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l'articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile”.

Da tali collegate previsioni normative si desume che la riduzione del 30% di cui all'art. 3, comma 1, DM n. 61\2016, non ha portata generale in quanto è prevista da una disposizione speciale in materia di compenso per gli arbitri per l'attività svolta nei procedimenti, già pendenti davanti all'Autorità Giudiziaria, “trasferiti” alla sede arbitrale, nel limitato ambito delle misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e definizione dell'arretrato in materia di processo civile.

Tale riduzione neppure è richiamata nel successivo Regolamento DM n. 37\2018, che ha modificato il DM n. 55\2014 sui parametri generali per la liquidazione dei compensi; quanto all'art. 10 DM n. 55\2014 la modifica ha riguardato, infatti, solo l'estensione del diritto al compenso a ciascun arbitro del Collegio.

3)- Per tutto quanto rilevato il compenso spettante ai ricorrenti si liquida a norma dell'art. 814, II comma cpc nella somma complessiva di € 60.000,00, oltre il contributo previdenziale e IVA.

Non può essere accolta l'istanza dei ricorrenti di attribuzione a ciascun arbitro della quota di rispettiva spettanza, trattandosi di questione che esula dall'ambito del procedimento presidenziale ex art. 814 cpc.

L'obbligo di pagamento del compenso di € 60.000,00 grava sulle parti resistenti in solido fra loro, per espressa previsione dell'art. 814, I comma cpc secondo cui “ le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa fra loro”.

Il frazionamento dell'obbligazione di pagamento del compenso agli Arbitri è, infatti, ammissibile solo nel caso in cui la proposta degli Arbitri di liquidazione delle spese e di ripartizione del compenso sia stata accettata da tutti le parti debtrici



(Cass. n. 7772/2017), situazione questa che non ricorre nel presente procedimento.

Al di fuori di questa ipotesi, nel procedimento di liquidazione del compenso degli arbitri ex art. 814 cpc il Presidente del Tribunale deve limitarsi a determinare l'ammontare delle spese e dell'onorario e non può anche stabilire in quale misura le spese ed il compenso debbano essere ripartite tra le parti obbligate al pagamento (Cass. n. 18058/2004).

Non può essere accolta, quindi, l'istanza della sig.ra [REDACTED] di liquidazione del compenso degli arbitri a carico della stessa, considerando quale valore della causa euro 101.606,00 e prevedendo la solidarietà solo tra [REDACTED] e [REDACTED].

Si dà atto che non sono ripetibili le spese processuali dei resistenti, non essendo configurabile la soccombenza dei ricorrenti ex art. 91 cpc.

P.Q.M.

Visto l'art. 814 cpc,

liquida il compenso- dovuto in solido dalla sig.ra [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], dott. [REDACTED] e [REDACTED] all'avv. [REDACTED], al dr. [REDACTED] e all'avv. [REDACTED] per l'attività svolta nel Collegio arbitrale di cui al Lodo in data 15/16 aprile 2019, nella somma complessiva di € 60.000,00 oltre il contributo previdenziale e IVA;

dichiara la presente ordinanza titolo esecutivo contro le predetti parti resistenti.

Avverte le parti che la presente ordinanza è soggetta a reclamo a norma dell'art. 825, comma 4°, c.p.c.

Si comunichi ai procuratori.

Milano, 14 novembre 2019.

Presidente delegata
Dr.ssa Margherita Monte

